

STATUTO

CONTATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTESARCHIO BN VIA NAPOLI
110/A

Numero REA: BN - 147085

Codice fiscale: 01771660626

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" a Raccolta n. 1.426

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la Società Cooperativa denominata

"CONTATTO Società Cooperativa Sociale"

con sede nel Comune di **Montesarchio (BN)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire, modificare e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi, stabilimenti o unità locali operative, comunque denominate. La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del c.c.-.

ART. 2) La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

ART. 3) La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea straordinaria della Società, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521 del codice civile. Fin da ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la Società è, e sarà, obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E' espressamente prevista la facoltà per la Società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa Cooperativa.

La Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, numero 142.

ART. 4) Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta al bisogno di minori e post adolescenti, ai bisogni di persone svantaggiate e che facciano uso di sostanze stupefacenti, con difficoltà relazionali, ai bisogni di persone disabili a livello fisico, psichico e sensoriale, al bisogno di persone anziane, o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza o che necessitano di cure palliative.

In relazione a ciò la Società cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi e centri diurni ed altre strutture con carattere educativo ed animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché ad altre iniziative per la gestione educativa del tempo libero attraverso attività di vario genere (manuali, culturali, di turismo sociale);
- strutture a carattere informativo per l'orientamento scolastico e lavorativo di giovani adolescenti;
- attività e servizi educativi formativi e di orientamento: realizzazione di indagini e studi, formazione di pareri;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, comprese attività di tipo educativo e socio educativo rivolte ai minori, anche sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- strutture di accoglienza, centri sociali polivalenti diurni e case albergo per persone anziane autosufficienti e non, e/o per disabili nonché servizi integrati per residenze protette;
- strutture ed attività per il recupero, la risocializzazione e il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti tossicodipendenti;
- servizi domiciliari ed assistenza di sostegno, riabilitazione e prevenzione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza, rivolti a minori disabili, anziani, tossicodipendenti e portatori di handicap fisici e/o psichici;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzare entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- attività e servizi di riabilitazione;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni in

favore delle persone più deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Conseguentemente e per quanto necessario all'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati la Cooperativa potrà svolgere attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, primo comma lett. b) della citata legge n. 381), e così via meramente esemplificativa potrà svolgere le seguenti attività:

- pulizia, manutenzione e vigilanza di edifici pubblici e privati, strade piazze, fossati e relativi argini spazi ed aree pubbliche in genere;
- gestione di parcheggi su aree pubbliche e/o private, servizi inerenti la logistica di magazzini, facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, pulizia magazzini, deposito colli e bagagli;
- servizi di trasporto delle merci per conto terzi eseguiti dai soci comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: scavo e preparazione dei materiali da trasportare, carico scarico;
- organizzazione e gestione di conferenze, incontri, seminari, personale promoter (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali.

* *

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ex art. 2545 septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

4) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-

blico sotto ogni forma. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III: SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività sociosanitaria ed educativa (tipo A) e dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Possono altresì essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio Imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute
- c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere e versare, unitamente al relativo sovrapprezzo eventualmente determinato;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. Se trattasi di persone giuridiche o enti la domanda di ammissione dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
 - 1) la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica e al sede legale;
 - 2) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'ART. 5) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'ART. 8), delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazio-

ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 7) I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20);
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro o l'attività di volontariato, nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale di cui al successivo art. 17);
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2528 c.c.

ART. 8) E' fatto divieto ai soci di esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9) La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione, o per causa di morte.

ART. 10) I soci, possono recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, cessino in via definitiva il rapporto di lavoro o l'attività di volontariato. Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici pendenti, ivi compresa la prestazione di lavoro di cui all'art. 7 lettera c).

ART. 11) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8).

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art. 7, lettera c) e dei rapporti mutualistici pendenti. Contro l'esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ART. 12) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13) I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato, in sede di acquisizione della qualità di soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 22) del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, dilazionare il rimborso, sino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 14) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 13), allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. In caso di pluralità di eredi essi debbono nominare un rappresentante comune.

ART. 15) I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti art. 13 e 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed Atto notorio o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione, il socio risponde verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della Società.

TITOLO V: TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 16) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 17) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro, rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Il tutto nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18) Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero). Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 21);
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa col suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ART. 19) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e, in difetto, in tre rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti: per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 20) Le quote detenute dai soci non possono essere cedute né essere sottoposte a pegno o a vincoli.

ART. 21) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del c.c. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. In caso di esonero della redazione della relazione sulla gestione gli anzidetti criteri e ragioni saranno indica-

ti e illustrati nella nota integrativa. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del c.c.. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al 30 % (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento ai sensi dell'art. 2514 del c.c.;
- b) una quota, nella misura e con modalità previsti dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la Cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lettera b, della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- d) un'eventuale quota all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lettera a), c.c.;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti e in ogni caso nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali. In alternativa a quanto sopra, l'Organo Amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della Società con le modalità previste all'art. 2529 c.c.;
- f) un'eventuale quota alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio. L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

ART. 22) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio, oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina, nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'organo amministrativo può a sua discrezione curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci, se nominati, che sono rimasti assenti.

ART. 24) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, la misura dei compensi o i gettoni di presenza, nonché una eventuale indennità di fine mandato, da corrispondere agli Amministratori e la retribuzione annuale dei Sindaci; inoltre può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno, entro i 120 (centoventi) giorni o, nei casi consentiti dalla legge, entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, se nominato o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ART. 25) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,

ria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per lo scioglimento della Cooperativa e la nomina dei liquidatori, occorrerà il voto favorevole di almeno un terzo (1/3) dei soci della Cooperativa aventi diritto al voto.

ART. 26) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 27) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 28) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da tre a nove Consiglieri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

I componenti l'organo amministrativo restano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi.

I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente se non sono nominati dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, nonché quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e

Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 30) In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32) Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.

ART. 33) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitigli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Collegio Sindacale, nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile, deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 34) Il controllo contabile, quando la legge lo impone come obbligatorio o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione.

Il revisore o la Società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico per il controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del codice civile, l'as-

semblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 35) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del "fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione", che ove la Cooperativa aderisse all'Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo", riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. CPS 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 36) Ogni controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che potesse sorgere tra la Società ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori, i liquidatori, relativa all'interpretazione o esecuzione o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un arbitro nominato, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, ad istanza della Parte più diligente. L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria.

ART. 38) La Cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e osserva i requisiti prescritti dall'articolo 2514 del codice civile. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'Assemblea straordinaria.

ART. 39) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi speciali in materia di cooperazione, in particolare le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché le disposizioni previste dal titolo VI del codice civile e per quanto non previsto dallo stesso titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alla Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to Domenico DI DONATO

F.to Silvana DI DONATO

F.to Graziella DI DONATO

F.to Pierfrancesco TRIVELLINI Notaio (sigillo)

Certifico io sottoscritto, dottor Pierfrancesco TRIVELLINI Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, residente in Sant'Agata De'Goti con studio alla Via Santisi, Parco Flora, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Firmato digitalmente: Pierfrancesco TRIVELLINI Notaio.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.